

PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CENTRO ANTI-VIOLENZA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE SEDE DI FROSINONE (LOTTO 1), PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA (LOTTO 2), PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TRE POLO DI OSTIA (LOTTO 3), PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TRE (LOTTO 4), PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA (LOTTO 5), PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO (LOTTO 6), PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE (PRESSO 7), PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA

CAPITOLATO D’ONERI

**LOTTO 1 CIG B2F0FC973B
LOTTO 2 CIG B2F0FCA80E
LOTTO 3 CIG B2F0FCB8E1
LOTTO 4 CIG B2F0FCC9B4
LOTTO 5 CIG B2F0FCDA87
LOTTO 6 CIG B2F0FCEB5A
LOTTO 7 CIG B2F0FCFC2D**

PREMESSA

Il presente Capitolato d'oneri ha ad oggetto il servizio di Centro Antiviolenza che DiSCo e l'Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale sede di Frosinone, l'Università degli studi di Roma "La Sapienza", l'Università degli studi di Roma Tre Polo di Ostia, l'Università degli studi di Roma Tre, l'Università degli studi di Roma "Tor Vergata", l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo e l'Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale intendono attivare presso ciascun Polo universitario di riferimento, al fine di garantire un concreto sostegno e supporto alle donne vittime di violenza, fisica e psicologica e diffondere la cultura della legalità e della parità di genere, al fine di contrastare il fenomeno della violenza sulle donne ed in generale delle discriminazioni di genere.

L'incremento significativo registrato in questi ultimi anni degli episodi di violenza contro le donne, sempre più diffuso e trasversale a vari ambienti e situazioni, impone un maggior impegno da parte delle Istituzioni e degli Enti che in particolare possono, in linea con la propria mission, contribuire al contrasto del fenomeno sotto molteplici aspetti.

L'Ente Disco - nella cui *mission* ampliata dalla Legge Regionale di riforma n. 6/2018 si collocano a pari livello, il diritto allo studio ed alla conoscenza – persegue e sostiene ogni concreta iniziativa attraverso cui il diritto allo studio ed alla conoscenza possono declinarsi, ritenendosi che solo l'apprendimento, lo studio e la conoscenza possano contribuire alla migliore crescita personale e della società, con conseguenti effetti positivi in ordine al contenimento ed al contrasto dei fenomeni di inciviltà, di discriminazione e di violenza.

L'Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale sede di Frosinone, l'Università degli studi di Roma "La Sapienza", l'Università degli studi di Roma Tre Polo di Ostia, l'Università degli studi di Roma Tre, l'Università degli studi di Roma "Tor Vergata", l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo e l'Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale intendono promuovere, ciascuna presso la propria sede, l'attivazione di un Centro Antiviolenza per donne, al fine di garantire una prima ma concreta forma di tutela alle donne, soprattutto giovani, spesso fuori sede e senza appoggi.

La volontà di istituire un servizio di Centro Antiviolenza presso una sede universitaria rappresenta perciò un importante e tangibile segno per il contrasto dell'odioso fenomeno della violenza sulle donne e per il perseguimento e l'attuazione concreta dei valori costituzionali di uguaglianza e non discriminazione.

Il presente appalto è suddiviso in otto lotti. Le prescrizioni di cui al presente Capitolato si riferiscono indistintamente a tutti i lotti, salvo espressa specificazione laddove riferite ad un lotto in particolare.

ART. 1 (Oggetto del servizio)

Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento dei servizi di Centro antiviolenza presso i locali messi a disposizione

PER IL LOTTO 1: L'Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale sede di Frosinone;

PER IL LOTTO 2: l'Università degli studi di Roma "La Sapienza";

PER IL LOTTO 3: l'Università degli studi di Roma Tre Polo di Ostia;

PER IL LOTTO 4: l'Università degli studi di Roma Tre;

PER IL LOTTO 5: l'Università degli studi di Roma "Tor Vergata";

PER IL LOTTO 6: l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo;

PER IL LOTTO 7: l'Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale.

Il suddetto Centro svolge funzioni di Accoglienza, nonché offre servizi integrativi e di supporto, essendo destinato a dare accoglienza, sostegno e supporto, anche di tipo giuridico e psicologico, alle donne che abbiano subito violenza sessuale, aggressioni, maltrattamenti ovvero violenze psicologiche.

Il Centro è parimenti istituito per promuovere la conoscenza ed il riconoscimento del fenomeno - fattori indispensabili alla costruzione di sinergie nelle azioni di contrasto della violenza contro le donne - e potrà essere promotore ovvero coinvolto nella realizzazione di eventi, commemorazioni e dibattiti sulla tematica della violenza sulle donne e di genere, trattati in modo scientifico ed interdisciplinare con il coinvolgimento delle varie professionalità qualificate e competenti nel settore.

ART. 2 (Valore e durata)

Il valore stimato dell'Appalto per il servizio di Centro Antiviolenza presso ciascun Polo universitario è pari presuntivamente:

PER IL LOTTO 1 ad € € 54.918,08 IVA esclusa, per il periodo decorrente dalla stipula del contratto per 12 mesi;

PER IL LOTTO 2 ad € 59.016,39 IVA esclusa, per il periodo decorrente dalla stipula del contratto per 12 mesi;

PER IL LOTTO 3 ad € € 54.918,08 IVA esclusa, per il periodo decorrente dalla stipula del contratto per 12 mesi;

PER IL LOTTO 4 ad € 59.016,39 IVA esclusa, per il periodo decorrente dalla stipula del contratto per 12 mesi;

PER IL LOTTO 5 ad € 59.016,39 IVA esclusa, per il periodo decorrente dalla stipula del contratto per 12 mesi;

PER IL LOTTO 6 ad € 59.016,39 IVA esclusa, per il periodo decorrente dalla stipula del contratto per 12 mesi;

PER IL LOTTO 7 ad € 59.016,39 IVA esclusa, per il periodo decorrente dalla stipula del contratto per 12 mesi;

come specificato nella seguente tabella:

		Importo complessivo i.e.	Importo complessivo i.i.	Tipo di prestazione
LOTTO 1	Centro Antiviolenza Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale sede di Frosinone	€ 54.918,08	€ 67.000,00	P
LOTTO 2	Centro Antiviolenza Università degli studi di Roma "La Sapienza"	€ 59.016,39	€ 72.000,00	P

LOTTO 3	Centro Antiviolenza Università degli studi di Roma Tre Polo di Ostia	€ 54.918,08	€ 67.000,00	P
LOTTO 4	Centro Antiviolenza Università degli studi di Roma Tre	€ 59.016,39	€ 72.000,00	P
LOTTO 5	Centro Antiviolenza Università degli studi di Roma "Tor Vergata"	€ 59.016,39	€ 72.000,00	P
LOTTO 6	Centro Antiviolenza Università degli studi della Tuscia di Viterbo	€ 59.016,39	€ 72.000,00	P
LOTTO 7	Centro Antiviolenza Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale	€ 59.016,39	€ 72.000,00	P
TOTALE		€ 404.918,11	€ 494.000,00	

Non sussistono i presupposti di cui all'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/08 per la redazione del DUVRI in quanto i servizi oggetto dell'appalto hanno natura di servizi sociali/intellettuali e non si ravvisano rischi interferenziali.

Il soggetto aggiudicatario nell'esecuzione del contratto, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l'attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza.

Tutti gli eventuali ulteriori oneri necessari per l'esecuzione delle prestazioni di cui sopra e previsti dalla normativa vigente sono a carico dell'appaltatore.

Per tutti i Lotti

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Al presente appalto si applicano le clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 60, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

ART. 3 (Descrizione del servizio)

Il Servizio di Centro Antiviolenza si caratterizza per le funzioni di accoglienza, di cui si elencano di seguito le articolazioni minime:

- garantire l'accoglienza con giorni e orari di apertura al pubblico in locali appositamente dedicati a tale attività. Non è consentito l'accesso ai locali del Centro agli autori della violenza e dei maltrattamenti.
- elaborare un progetto di uscita dalla violenza sulla base della valutazione dei bisogni della donna e dei/delle figli/e, costruendo un percorso di recupero e rafforzamento dell'autonomia;

- stabilire il grado di pericolosità del partner ed elaborare un piano per la sicurezza;
- rispettare la confidenzialità delle informazioni ricevute e rispettare il desiderio della donna di restare anonima;
- individuare le risorse e le reti di sostegno della donna (famiglia, amici, servizi della comunità, ecc.);
- rispettare l'autodeterminazione della donna accolta.
- garantire un'apertura di almeno 5 giorni alla settimana, per un minimo di 30 ore settimanali, ivi compresi i giorni festivi, e un numero di telefono dedicato attivo h24, anche collegandosi al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 1522.

Il Centro antiviolenza deve garantire, a titolo gratuito, i seguenti servizi:

a) Ascolto

Colloqui telefonici e preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;

b) Accoglienza

Garantire protezione e accoglienza gratuita alle donne vittime di violenza a seguito di colloqui strutturati volti ad elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un progetto personalizzato di uscita dalla violenza;

c) Assistenza psicologica

Sostegno psicologico individuale o anche tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture ospedaliere ed i servizi territoriali;

d) Assistenza legale

Supporto di carattere legale sia in ambito civile che penale, e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi del processo penale e civile, di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 119 del 2013;

e) Supporto ai/alle figli/figlie minori, vittime di violenza assistita) Orientamento al lavoro

Attraverso informazioni e contatti con i servizi sociali e con i centri per l'impiego per individuare un percorso di inclusione lavorativa verso l'autonomia economica, eventuali corsi di formazione e tirocini di lavoro;

g) Orientamento all'autonomia abitativa

Attraverso convenzioni e protocolli con Enti locali e altre Agenzie.

Il Centro deve assicurare collegamenti con le Case rifugio e gli altri Centri antiviolenza esistenti sul territorio e con le istituzioni presenti sul territorio (Servizi sociali, Tribunali ecc. ASL, scuole, Centri per l'impiego ecc.).

Percorso di uscita dalla violenza

Il percorso personalizzato di protezione e sostegno è costruito insieme alla donna e formulato nel rispetto delle sue decisioni e dei suoi tempi. Il Centro si avvale della rete dei competenti servizi pubblici con un approccio

integrato atto a garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita sotto il profilo relazionale, fisico, psicologico, sessuale, sociale, culturale ed economico;

Carta dei Servizi del Centro antiviolenza

Il Centro antiviolenza dovrà dotarsi di una Carta dei Servizi da trasmettere alla struttura regionale competente contenente:

- la presentazione dell'organismo (storia e obiettivi) che gestisce le attività del Centro antiviolenza;
- la specifica dell'Ente finanziatore e del bando per la gestione del Centro antiviolenza;
- l'indicazione della responsabile del Centro;
- l'ubicazione del Centro e le modalità di raggiungimento dello stesso;
- il collegamento con il 1522;
- le competenze tecniche e culturali delle operatrici impegnate nel Centro e i servizi offerti anche per i/le minori;
- le modalità dell'accoglienza;
- gli orari di apertura;
- il numero del servizio telefonico h24;
- il collegamento con la rete di emergenza offerta dal territorio;
- possibilità di collegamento con la rete di Case Rifugio o con le altre strutture di accoglienza;
- l'esplicito divieto, per le operatrici del Centro, di applicare le tecniche di mediazione familiare;
- previsione di Gruppi di auto mutuo aiuto fondati sul dialogo e il confronto tra le singole donne.

Personale del Centro antiviolenza

Il Centro antiviolenza dovrà avvalersi esclusivamente di **personale femminile adeguatamente formato sul tema della violenza di genere ed avente almeno 5 anni di pregressa esperienza professionale nel settore**. Deve assicurare adeguate prestazioni di figure professionali specifiche, quali:

- assistenti sociali;
- psicologhe;
- educatrici professionali;
- mediatrici culturali e linguistiche qualora necessarie;
- avvocate civiliste e penaliste con una formazione specifica sul tema della violenza di genere ed iscritte all'albo

del gratuito patrocinio.

Il Centro deve indicare una responsabile del Centro che dovrà garantire la presenza quotidiana. **Al personale del centro è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare.**

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO:

Il servizio deve essere attivato, presso ciascuna sede universitaria, entro 20 giorni dalla stipula del contratto. DISCO si riserva, in caso di urgenza/necessità, di richiedere l'avvio delle prestazioni contrattuali con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di esecuzione anticipata, anche in pendenza della stipula del contratto, salvo diverse indicazioni e/o accordi.

ART. 4 (Normativa e prassi di riferimento)

L'attività del Centro Antiviolenza si conforma alla normativa in materia:

- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica adottata ad Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77 ed entrata in vigore il 1 agosto 2014;
- Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" convertito, con modificazioni, con legge 15 ottobre 2013, n.119;
- DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- Legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 "Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna";
- Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 18 ottobre 2016 n. 614 "Legge regionale 19 marzo 2014 n. 4 Recepimento Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dal D.P.C.M. 24 luglio 2014, sancita in sede di Conferenza unificata il 27 novembre 2014 (Rep. Atti 146/CU) Approvazione "Linee guida per l'offerta di servizi uniformi su tutto il territorio regionale da parte delle strutture preposte al contrasto della violenza di genere. Requisiti minimi strutturali e organizzativi dei Centri antiviolenza, delle Case rifugio e delle Case di semi-autonomia";
- Regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9 "Disposizioni di attuazione e integrazione dell'articolo 6 bis della legge regionale 19 marzo 2014, n.4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna) concernente l'albo regionale delle organizzazioni di donne impegnate nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza".

In particolare, i Centri Antiviolenza costituiti presso le sedi universitarie dell'Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale sede di Frosinone (LOTTO 1), l'Università degli studi di Roma "La

Sapienza” (LOTTO 2), l’Università degli studi di Roma Tre Polo di Ostia (LOTTO 3), l’Università degli studi di Roma Tre (LOTTO 4), l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” (LOTTO 5), l’Università degli studi della Tuscia di Viterbo (LOTTO 6) e l’Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale (LOTTO 7) rispettano i requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dalle “Linee guida per l’offerta di servizi, uniformi su tutto il territorio regionale, da parte delle strutture preposte al contrasto della violenza di genere” approvate dalla Regione Lazio con Del. Giunta Reg. n.614/2016 e che sono parte integrante del presente Capitolato.

ART. 5 (Prestazioni accessorie di buon funzionamento ed obblighi dell’appaltatore)

Fermo restando che i locali presso cui verrà svolto il servizio di centro antiviolenza vengono messi a disposizione da ciascun Polo universitario, congiuntamente ad arredi, mobili, attrezzature e materiale informatico (es. personal computer) nonché servizi informatici correlati, e che i servizi di pulizia, di reception/portierato, di manutenzione dei locali e le coperture assicurative degli stessi, nonché le utenze relative ai predetti restano di competenza di ciascuna Università presso cui è attivato il centro-antiviolenza, l’aggiudicatario deve:

- **garantire** la sicurezza ed incolumità delle persone e delle cose presenti presso la sede del Centro antiviolenza. Ogni responsabilità ricadrà esclusivamente sull’appaltatore, pertanto con esclusione di ogni responsabilità tanto della stazione appaltante quanto del personale da esso preposto alla direzione e sorveglianza;
- **rendicontare dopo il 50% del servizio svolto e al termine del servizio** al RUP le attività svolte con un’articolata relazione descrittiva dell’andamento del servizio, del gradimento dello stesso da parte dell’utenza, delle criticità riscontrate, degli eventi organizzati ecc. (elencazione minima, non esaustiva);
- **eseguire** tutti gli adempimenti e le spese nei confronti delle autorità amministrative, organismi ed enti aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare autorizzazioni (tra cui quelli relativi all’occupazione di suolo pubblico, ai permessi di accesso e sosta alla zona dei lavori con gli automezzi, a eventuali permessi ecc.);
- **assicurare** lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- **impiegare**, per l’espletamento del servizio oggetto dell’appalto, operatori con comprovata e dimostrata capacità ed esperienza;
- **assumersi** ogni responsabilità ed oneri nei confronti di DISCO e dell’Università o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti e/o azioni utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio di cui al presente Capitolato;
- **assicurare** lo svolgimento dell’attività nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dati e privacy;
- **rispettare** tutte le clausole contrattuali e garantire l’esatto adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente Capitolato;
- **avvalersi** di personale operante sotto la propria responsabilità esclusiva;
- **garantire** che il personale sia adeguato, per numero e qualificazione professionale, ai servizi richiesti e di provata riservatezza;

- **retribuire** il personale:

a) dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti;

b) libero professionale con compensi liberamente determinati dalla contrattazione individuale (contrattazione diretta tra operatori a rapporto libero professionale e ditta aggiudicataria).

- **riconsegnare in perfetto stato i locali assegnati**, con i beni ivi contenuti, al termine del periodo di gestione del servizio. L'Appaltatore è a conoscenza ed accetta sin d'ora che, qualora dovessero rendersi necessari ripristini, riparazioni o sostituzioni l'Amministrazione provvederà in tal senso, rivalendosi anche sulle somme da liquidare, ove l'operatore non provveda direttamente nei termini che saranno imposti.

- **impegnarsi** a conformarsi a tutte le ulteriori indicazioni fornite dall'Amministrazione.

L'Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e responsabilità verso i professionisti ed il personale impiegato presso il Centro Antiviolenza, in ordine a retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro adempimento relativo al rapporto di lavoro/professionale, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

L'appaltatore si impegna ad esibire, su richiesta dell'Amministrazione, tutta la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti, compresa copia delle buste paga ed ogni altro documento dei lavoratori impiegati nelle forniture al fine di accertare il rispetto del CCNL applicato, la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata e la regolarità di ulteriori rapporti di lavoro che non prevedono l'applicazione del CCNL di categoria. Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato d'onere, l'appaltatore si impegna, comunque, ad eseguire il servizio in maniera tale da non arrecare alcun inconveniente all'Amministrazione.

Le verifiche ed i controlli effettuati dalla Stazione Appaltante non esimono l'appaltatore da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica di conformità finale.

ART. 6 (Referenti delle parti contrattuali)

Nell'ambito del rapporto contrattuale, si identificano alcune figure/funzioni chiave:

per l'Appaltatore:- il Responsabile dei Servizi: la persona fisica, nominata dall'Appaltatore, quale referente dei Servizi in Contratto nei confronti dell'Amministrazione, con ruolo di supervisione e coordinamento dell'esecuzione dei vari servizi. Tale figura affiancata da eventuali assistenti, quale interfaccia unica verso l'Amministrazione, è dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità, nonché di potere di delega interna per le attività di gestione del Contratto ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento delle attività previste contrattualmente.

Al Responsabile dei Servizi sono affidate le seguenti attività: 1. programmazione e coordinamento di tutte le attività previste nel Contratto; 2. gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dall'Amministrazione; 3. supervisione del processo di fatturazione; 4. supervisione, raccolta e fornitura delle attività relative all'adempimento degli obblighi contrattuali in materia di dati, informazioni e reportistica nei confronti dell'Amministrazione;

Per l'Amministrazione

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP): svolge i compiti e funzioni previsti dalla vigente normativa di settore (art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e allegato I.2 del medesimo decreto legislativo) oltre a quelle previste dal presente Capitolato.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto: sarà l'interfaccia del Responsabile nominato dall'appaltatore del servizio. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione del contratto. Svolge i compiti previsti dall'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'allegato II.14 del medesimo decreto legislativo. L'amministrazione può nominare, su indicazione del direttore dell'esecuzione e sentito il RUP, uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere, su espressa disposizione del direttore dell'esecuzione, ogni utile e complementare compito rientrante nel novero delle funzioni attribuite a quest'ultimo.

Il Direttore dell'esecuzione dovrà attivarsi per eseguire o fare eseguire tutti i controlli opportuni per il regolare svolgimento dei servizi, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie per tutti coloro che accedono ai locali adibiti ai servizi.

Le comunicazioni e gli eventuali disservizi e inadempienze contestate dal Direttore dell'esecuzione al Responsabile del Servizio si intendono come presentate direttamente all'appaltatore.

ART. (Verifica di conformità)

Il contratto è soggetto a verifica di conformità per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

Le attività inerenti alla verifica di conformità saranno svolte ai sensi e con le modalità previste dall'art. 116 del D.lgs 36/2023 e dall'allegato II.14 del medesimo decreto legislativo.

La regolare esecuzione del Contratto verrà attestata mediante "report" delle attività svolte che evidenzino il rispetto delle prestazioni effettuate. A tal proposito l'Appaltatore compila semestralmente in duplice copia (una per l'Amministrazione e una per l'Appaltatore), il "report" delle attività svolte e lo sottopone al RUP che previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, provvede a sottoscriverlo attestando la conformità delle prestazioni rese.

Resta salva la possibilità di irrogazione delle penali, nei casi previsti dal presente capitolato.

ART. 8 (Garanzia definitiva)

L'appaltatore cui sarà affidato il servizio, dovrà costituire ai sensi e con le modalità dell'art. 117, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 la "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale salvo le eventuali riduzioni previste dalla normativa vigente.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Per le previsioni normative afferenti “alla garanzia definitiva” si rinvia all'art. 117 del Codice di e contratti.

ART. 9 (Assicurazioni)

L'appaltatore si assume ogni responsabilità per i danni derivanti ai terzi da inadempimenti o difettose prestazioni rese durante l'espletamento del servizio, nonché, dei danni alle cose e/o persone derivanti da fatti e sinistri o ad essi collegati e connessi durante il periodo dell'appalto, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità, addebito e richiesta di risarcimento.

A tale scopo, l'appaltatore stipula polizza/e assicurativa/e a copertura di tali eventi, nella/e quale/i sia espressamente indicato che l'amministrazione è considerata "terza" a tutti gli effetti ed in cui sia prevista la rinuncia al diritto di surroga di cui all'art. 1916, C.C. ed a qualsiasi rivalsa verso l'Amministrazione da parte della società assicuratrice. Si dovrà infatti prevedere l'espressa rinuncia da parte della compagnia ad ogni azione di rivalsa nei confronti della Società appaltante, nonché, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile, la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi riserva e/o eccezione nei confronti della Società appaltante, in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti da parte del contraente.

L'aggiudicatario dovrà stipulare specifica polizza assicurativa R.C., con un massimale unico adeguato per sinistro, comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT), con esclusivo riferimento al servizio in questione con validità non inferiore alla durata del servizio.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il soggetto partecipante potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto della Stazione Appaltante, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e indicando il massimale per sinistro.

Copia della polizza, specifica o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata a DISCO, entro il termine assegnato dal ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

NB. È a carico dell'operatore economico ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante il proprio personale, incluse volontarie e tirocinanti, impegnato nelle attività previste. L'operatore economico sarà tenuto ai sensi di legge, all'osservanza di tutte le norme in materia di tutela dei lavoratori. A tale scopo l'Amministrazione verificherà la regolarità contributiva mediante la richiesta del DURC.

ART. 10 (Penali)

L'Appaltatore ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire il corretto e regolare svolgimento del servizio secondo le indicazioni previste dal presente Capitolato.

Per l'inadempimento totale o parziale ovvero il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, le penali da applicare saranno discrezionalmente stabilite dal RUP, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale del valore dell'appalto e comunque

complessivamente non superiore al dieci per cento del suddetto valore, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo e discrezionalmente quantificate dall'Amministrazione.

Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali

La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate:

- Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dall' Amministrazione;
- L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Nel caso di applicazione di penali, l'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

ART. 11 (Cessione del contratto)

Il contratto non può essere ceduto pena la nullità (si veda l'art. 119, comma 1 del D.lgs 36/2023).

ART. 12 (Risoluzione del contratto)

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Dlgs n. 36/2023;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del Dlgs n. 36/2023, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La stazione appaltante risolve il contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o

dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Dlgs n. 36/2023.

Il contratto di appalto potrà inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione quando accerterà un grave inadempimento avvierà in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'[allegato II.14](#). All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiarerà risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

Qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione gli assegnerà un termine che, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, entro i quali dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolverà il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi:

- attivazione, da parte di Consip e/o della Centrale Acquisti regionale, di bandi/Convenzioni a copertura di prestazioni analoghe a quelle oggetto del presente appalto, cui l'Amministrazione sia obbligata ad aderire;
- esito negativo dell'informativa antimafia richiesta alla Prefettura di competenza;
- casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni all'Amministrazione;
- applicazione di un numero superiore a 5 penalità;
- sospensione ingiustificata, per un periodo superiore a 5 giorni, delle prestazioni oggetto del presente Capitolato;
- mancanza o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo svolgimento del servizio;
- violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile;
- mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento dei contributi previdenziali cd assicurativi;
- cessione anche parziale del contratto;
- frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi;
- annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del presente appalto c/o ritiro in autotutela della stessa;

- sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante della Ditta appaltatrice;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione;
- perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato in sede di gara;
- utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal G.D.P.R.;
- inosservanza durante l'esecuzione del servizio dell'offerta tecnica e dell'offerta economica formulate in sede di gara;
- inosservanza del codice di comportamento dei dipendenti di DiSCo (pubblicato sul sito istituzionale del committente).
- nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa;

In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione appaltante, espressa a mezzo lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione da parte della società appaltatrice e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare la fornitura e installazione ad un altro operatore economico.

Ai sensi dell'art. 124, comma 1 e comma 2 del D.lgs n. 36/2023., in caso di risoluzione, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp.

ART. 13 (Recesso)

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

ART. 14 (Recesso dal contratto da parte dell'affidatario)

Il recesso dal contratto da parte dell'aggiudicatario comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi i danni e le spese.

ART. 15 (Modalità di pagamento e obblighi dell'amministrazione)

Il corrispettivo complessivo ed onnicomprensivo spettante all'Appaltatore a fronte della piena e corretta esecuzione della fornitura è pari a quanto dallo stesso indicato in sede di offerta economica presentata, comunque, pari a quanto indicato nel Contratto stipulato con l'aggiudicatario.

In riferimento alle prestazioni indicate nel presente Capitolato, il pagamento sarà effettuato **dopo il 50% del servizio svolto e al termine del servizio** dietro presentazione di un'articolata relazione descrittiva dell'andamento del servizio sulle attività svolte, il corrispettivo verrà liquidato entro 30 giorni, o secondo diverso accordo, dalla data di ricevimento della fattura riportando su ciascuna di esse i seguenti dati:

- a) gli estremi dell'affidamento;
- b) CIG;
- c) l'importo totale delle prestazioni
- d) suddivisione della fatturazione globale in riferimento alle prestazioni fornite;
- e) gli estremi dell'impegno di spesa su cui dovrà gravare l'importo fatturato (comunicazione che sarà effettuata da parte di DiSCo).

L'Amministrazione, tuttavia, potrà decidere di variare le modalità di pagamento sopra determinate predisponendo prescrizioni diverse in accordo con l'operatore economico.

Le fatture dovranno essere pagate all'Appaltatore solo dopo la loro approvazione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto. Le fatture emesse dovranno essere accompagnate da una dettagliata relazione di rendicontazione sull'attività svolta dall'Appaltatore nel periodo temporale di riferimento, e saranno approvate, mediante benestare al pagamento, solo dopo che lo stesso Direttore avvia valutato la regolare esecuzione delle prestazioni attese dall'appaltatore in termini di corrispondenza, completezza, adeguatezza e tempestività e la coerenza delle attività svolte e con gli obiettivi raggiunti.

La società appaltatrice dovrà emettere fattura intestata a DiSCo - Via Cesare de Lollis, 24/15- 00185 Roma.

In riferimento alle prestazioni nel presente del Capitolato d'oneri, dovranno essere emesse fatture ridotte ciascuna dello 0,50%, a titolo di ritenute a garanzia operate dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.lgs 36/2023. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Le fatture dovranno essere spedite in forma elettronica, pertanto, l'Amministrazione non potrà più accettare fatture in forma cartacea. Si precisa che il mancato adeguamento da parte dell'aggiudicataria alla normativa relativa alla fatturazione elettronica impedirà l'Amministrazione di regolare il dovuto. Pertanto non saranno riconosciuti interesse di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si consiglia di consultare il sito

www.indicepa.gov.it (digitando l'Ente appaltante). Per le modalità operative, si rinvia al sito internet: www.fatturapa.gov.it che contiene una valida trattazione del sistema di fatturazione elettronica in esame.

L'Amministrazione, verificata la correttezza dei dati, liquiderà la somma indicata in fattura.

Il pagamento avverrà nei termini previsti dalla vigente normativa.

Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto dedicato comunicato dall'aggiudicatario ex art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Sulle somme potrebbero essere operate decurtazioni per gli importi eventualmente dovuti all'Amministrazione a titolo di penale ex art.10 del presente Capitolato.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'aggiudicatario potrà sospendere la prestazione del servizio; qualora l'aggiudicatario si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato peraltro all'acquisizione della documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC).

Il pagamento della fattura è subordinato agli accertamenti di cui all'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 ed ai suoi provvedimenti attuativi.

A pena di nullità assoluta, l'aggiudicatario si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Prima dell'esecuzione del contratto l'appaltatore dovrà effettuare le comunicazioni di cui all'art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Il pagamento delle fatture avverrà previa verifica della regolarità della prestazione dei servizi.

ART. 16 (Cause sopravvenute – Sospensione)

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 90 (novanta) giorni è facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

L'Amministrazione, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 60 (sessanta) gg. senza che il prestatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

La sospensione dell'esecuzione verrà comunicata per iscritto dall'Amministrazione almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

ART. 17 (Stipula del contratto e spese relative)

L'Impresa affidataria del servizio è tenuta alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa

elettronica, nel termine che verrà previamente indicato dall'Amministrazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario, tutte le spese contrattuali oltre che le eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione e tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti all'appalto.

Ai sensi dell'art. 18 comma 6 del Dlgs 36/2023 la mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario potrà costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

ART. 18 (Responsabile unico del progetto)

Il Responsabile Unico del Progetto è Raffaella Lupi.

ART.19 (Tutela della privacy)

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e smi s'informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è DiSCo.

Nella procedura di gara, saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.

I dati forniti dalle imprese partecipanti saranno utilizzati per le finalità connesse alla presente gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.

In ogni caso l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.

ART. 20 (Foro competente)

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere per l'affidamento o durante l'esecuzione del servizio e/o relative al contratto, sarà competente il Foro di Roma.

ART. 21 (Clausola compromissoria)

Il presente capitolato non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 213 del Codice dei Contratti pubblici recante disposizioni in materia di arbitrato.

ART. 22 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente atteso nel presente Capitolato si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile in quanto applicabili, alle norme del Codice dei Contratti Pubblici in quanto richiamate, al Regolamento di attuazione del Codice in quanto richiamate, alla ulteriore normativa che disciplina i contratti pubblici in quanto applicabile ed a tutta la normativa speciale di settore e al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*.

La medesima impresa appaltatrice si obbliga altresì al rispetto di ogni norma di legge che dovesse intervenire successivamente alla stipula del presente contratto di appalto, senza pretendere e richiedere alcun onere in relazione agli adempimenti aggiuntivi che la legge potrebbe prevedere. Inoltre, il presente appalto è soggetto alle

norme in materia di circolazione stradale e di trasporti pubblici ed a tutta la normativa di settore vigente.

(Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del codice civile)

L'Appaltatore dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341, comma 2 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate nei seguenti articoli del presente Capitolato: ARTICOLO 3 (Descrizione del servizio); ARTICOLO 5 (Prestazioni accessorie di buon funzionamento ed obblighi dell'appaltatore); ARTICOLO 10 (Penalità); ARTICOLO 11 (Cessione del contratto); ARTICOLO 12 (Risoluzione del contratto); ARTICOLO 13 (Recesso); ARTICOLO 20 (Foro competente). ARTICOLO 21 (Clausola compromissoria).